

N. C.P. 15/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da **MONICA CAMPIGLI**, nata a PISA (PI) il 19/05/1961 e residente in Collesalvetti (Li), Via del Valico a Pisa n. 8, osserva:

In data 16/02/2016, MONICA CAMPIGLI presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. LEONARDO GIORGI.

In data 2/11/2016, la ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

- A. pagamento in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso del professionista con funzioni di O.C.C. e tutte le spese necessarie all'attuazione del piano;
- B. rateazione dei debiti scaduti e sulla rimodulazione della rateizzazione per quelli già rateizzati con una parziale soddisfazione dei crediti privilegiati ed una parziale soddisfazione dei crediti chirografari, il tutto grazie anche all'apporto finanziario di un soggetto terzo.
- C. pagamento al 55% dei creditori privilegiati EQUITALIA PISA e EQUITALIA LIVORNO;
- D. pagamento al 30% dei chirografari SANTANDER S.P.A. e PITAGORA S.P.A.;
- E. pagamento al 25% dei restanti creditori chirografari.

Il pagamento dei debiti nella suddetta misura avverrà come segue:

1. entro 30 giorni dall'omologa verranno saldati il compenso dell'O.C.C. ed i creditori EQUITALIA PISA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., AGOS DUCATO S.P.A., CASALP, FINDOMESTICABANCA S.P.A. a seguito dell'apporto di somme liquide da parte di un soggetto terzo nella persona della sorella della proponente;
2. dilazionando i restanti debiti come da cronoprogramma già allegato alla proposta di MONICA CAMPIGLI, in particolare in n. 84 rate da € 268,97.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.



Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 71.475,14 come da prospetto seguente:

CREDITORI	TIPOLOGIA	IMPORTI
Monte dei Paschi di Siena	Finanziamento da istituto bancario	€ 3.264,05
Santander	Finanziamento da finanziaria	€ 25.345,00
Pitagora	Finanziamento da finanziaria	€ 16.616,00
Agos	Finanziamento da finanziaria	€ 1.294,94
Findomestic Banca S.p.a.	Finanziamento da finanziaria	€ 355,74
Casalp	Locazioni arretrate	€ 1.249,70
Equitalia Livorno	Esattoria	€ 23.059,90
Equitalia Pisa	Esattoria	€ 289,81
TOTALE		€ 71.475,14

- il nucleo familiare è costituito dalla ricorrente e dal figlio Federico Amici di anni 20, studente.

In data 27 Gennaio 2015 il Tribunale di Livorno ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il sig. Alberto Amici, disponendo che l'ex marito provvedesse al mantenimento della figlia Francesca e la ricorrente a quello del figlio Federico oltre al 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli.

- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.150,00 circa come da prospetto che segue:



TIPOLOGIA DI SPESA

Canoni di locazione (CASALP)	3.804
Spese condominiali (risc.acqua)	684
Utenze (luce/gas)	770
spese generiche figlio	3.000
spese generiche familiari	3.000
spese straordinarie non ricorrenti	2.400
Totale	13.658
Arrotondate	13.700

• le entrate mensili, costituite dall'unico reddito di lavoro dipendente, su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammontano mediamente ad € 1.630,00.

- Il piano proposto è il seguente:

Pagamento integrale

CREDITORI prededucibili	TIPOLOGIA	IMPORTI	IMPORTI
Dr.Leonardo Giorgi	f.f OCC	€ 3.600,00	€ 3.600,00
TOTALE		€ 3.600,00	€ 3.600,00

L'importo preventivamente concordato di € 3.600,00 comprensivo di Contributo previdenziale obbligatorio al 4% ed IVA al 22% per lo svolgimento dell'incarico conferitogli dal Tribunale di Livorno.

CREDITORI privilegiati ex art. 2752 c.c. 1°	TIPOLOGIA	IMPORTI	55%
Equitalia Livorno	Irpef	€ 12.215,37	€ 6.718,45

CREDITORI privilegiati ex art. 2752 c.c. 4°	TIPOLOGIA	IMPORTI	55%
Equitalia Pisa	IMU	€ 105,55	€ 58,05
Equitalia Livorno	IMU	€ 585,69	€ 322,13



CREDITORI Privilegiati ex art. 2758 c.c. 1°	TIPOLOGIA	IMPORTI	55%
Equitalia Livorno	canone radiotelevisivo	€ 1.334,18	€ 733,80

TOTALE Crediti PRIVILEGIATI 55%		€ 14.240,79	€ 7.832,43
--	--	--------------------	-------------------

Pagamento parziale pari al 30% dei creditori chirografari Santander/Pitagora

CREDITORI CHIROGRAFI	TIPOLOGIA	IMPORTI	30%
Santander	Finanziaria	€ 25.345,00	€ 7.603,50
Pitagora	Finanziaria	€ 16.616,00	€ 4.984,80
TOTALE Crediti Chirografari 30%		€ 41.961,00	€ 12.588,30

Si garantisce ai creditori Santander e Pitagora una percentuale pari al 30 % del credito vantato – anziché il 25% previsto per gli altri creditori chirografari di cui in seguito – dato che trattasi di creditori, ad oggi garantiti dalla cessione volontaria dello stipendio per l'intero importo del credito, che potrebbero essere maggiormente penalizzati dalla presente proposta.

Pagamento parziale pari al 25% degli altri creditori chirografari

CREDITORI CHIROGRAFI	TIPOLOGIA	IMPORTI	25%
Monte dei Paschi di Siena	Istituto bancario	€ 3.264,05	€ 816,01
Agos	Finanziaria	€ 1.294,94	€ 323,74
Findomestic Banca S.p.a.	Finanziamento	€ 355,74	€ 88,94
Casalp	Locazioni arretrate	€ 1.249,70	€ 312,43



Equitalia Livorno chirografo	Esattoria	€ 8.924,66	€ 2.231,17
Equitalia Pisa chirografo	Esattoria	€ 184,26	€ 46,07
TOTALE		€ 15.273,35	€ 3.818,34
Crediti Chirografari 25%			

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali quali le conseguenze negative derivanti dall'acquisizione, tramite permuta, di un bene immobile. Nell'anno 2005 la proponente permuto un suo appartamento, sito in Comune di Fauglia, frazione Valtriano, con altro appartamento sito a Collesalveti (LI), in via Nino Bixio n.18. A seguito di tale permuta ricevette un conguaglio in danaro per € 10.000,00. Poiché l'appartamento ceduto era gravato da un mutuo, al fine di poter perfezionare la permuta, dovette stipulare un nuovo mutuo trentennale di € 130.000,00. Il pagamento delle rate ha determinato una situazione di difficoltà finanziaria, cui ritenne di poter far fronte mediante la locazione a terzi di una porzione dello stesso. Tuttavia, per poter procedere a tale operazione fu necessario intervenire con alcuni lavori all'immobile medesimo, per affrontare i quali ricorse ad alcuni prestiti. L'immobile venne così predisposto per essere affittato e fu quindi dato in locazione a soggetti terzi. Gli introiti sperati e derivanti dagli affitti, dopo un iniziale periodo, subirono un'immediata interruzione a seguito della morosità dei conduttori dell'immobile – sia per gli affitti che per le utenze – determinando l'impossibilità di far fronte sia alle rate dei finanziamenti, sia alle rate di mutuo, sia alle spese afferenti all'immobile (utenze, tasse etc.). La conseguenza è stata la vendita dell'immobile, almeno per evitarne il pignoramento e il conseguente deprezzamento: con il ricavato fu di fatto “liquidato” il solo istituto mutuante.

Inoltre la proponente ha ricevuto un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che rideterminò il reddito dichiarato, tenendo conto anche degli affitti pur non percepiti, con la conseguente applicazione di sanzioni, a cui con il solo stipendio la scrivente non è stata né è in grado di far fronte.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: a fronte di entrate mensili pari ad € 1.630,00 circa e di spese mensili correnti per la gestione familiare per € 1.150,00 circa, gli impegni mensilmente assunti dalla ricorrente ammontano ad € 700,00 circa;



- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Stante la situazione patrimoniale e reddituale di MONICA CAMPIGLI, i creditori sia privilegiati sia chirografari, per vedere riconosciute le loro pretese, dovrebbero fare ricorso ad azioni individuali a tutela della propria posizione con l'obiettivo di riuscire ad ottenere la soddisfazione del credito mediante azioni esecutive ordinarie, che tuttavia non sarebbero particolarmente vantaggiose in assenza di patrimonio e presumibilmente garantirebbero un soddisfacimento inferiore rispetto a quello che potrebbe essere garantito con l'omologazione e l'attuazione del piano del consumatore.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Non sono pervenute all'o.c.c. osservazioni da parte dei creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa al datore di lavoro Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS, affinché lo stipendio, sia obbligatoriamente convogliato presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice



OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da MONICA CAMPIGLI con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. LEONARDO GIORGI.

DISPONE

- 1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS € 267,00 mensili in favore di SANTANDER S.P.A., C.F. 05634190010;
- 2) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS € 268,00 mensili in favore di PITAGORA S.P.A., C.F. 04852611005;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione all'attuale datore di lavoro Fondazione Casa Cardinale Maffi affinché operi – sino all'estinzione del piano – la trattenuta sullo stipendio mensile nella misura indicata in proposta, soltanto attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o RID o altra analoga);
- 4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 6) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 7) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 8) liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi nominato Dott. Leonardo Giorgi ai sensi dell'art. 14, comma I, D.M. 202/2014 in € 3.600,00 inclusi CP, IVA ed oltre rimborso delle eventuali spese vive anticipate dallo stesso, concordato con la ricorrente.

Si comunichi.

Livorno, 18 gennaio 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

